

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 89 in data 24/01/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PROCESSI DI PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE SALE OPERATORIE CON TECNICHE DI PROCESS MINING. DURATA 12 MESI. IMPORTO STIMATO DI GARA EURO 36.000,00 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE

Determinazione n. 89 in data 24/01/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PROCESSI DI PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE SALE OPERATORIE CON TECNICHE DI PROCESS MINING. DURATA 12 MESI. IMPORTO STIMATO DI GARA EURO 36.000,00 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con e-mail del 15/11/2018 l'*Operations Manager* aziendale ha richiesto l'attivazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e di gestione delle sale operatorie con tecniche di *process mining*, per la durata di un anno;

CONSIDERATO che tale servizio risponde alla finalità del buon andamento dell'Azienda, in quanto è volto ad evidenziare inefficienze ed individuare possibili azioni di miglioramento, tramite l'analisi dei comportamenti anomali e il confronto tra le varianti di processo;

ATTESO che:

- il servizio in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per le quali gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208;
- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo – ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime;
- il servizio in parola è riconducibile al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (bando "Servizi", categoria "Servizi per l'*Information Communication Technology*"), per cui l'affidamento del medesimo avverrà nella forma della procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica MEPA;

Determinazione n. 89 in data 24/01/2019

DATO ATTO che:

- la S.S. Logistica e Acquisti, in collaborazione con l'Ufficio interessato, ha predisposto lo schema di Condizioni particolari di contratto (Capitolato speciale di gara) e i documenti correlati (Allegato 1), indicanti le caratteristiche tecniche del servizio, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali integrative delle "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" emanate da Consip S.p.A.;
- l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura stessa delle prestazioni richiede che le medesime vengano svolte da un unico soggetto, dovendo assicurare uniformità di prestazioni, e corrisponde inoltre ad un criterio di economicità;
- ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c, D.Lgs. 50/2016, è stato proposto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- la RdO in questione sarà inviata a tutti gli operatori economici abilitati al MEPA per la categoria di riferimento, al fine di favorire la partecipazione e la concorrenza;

VISTO l'art. 36 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

RITENUTO pertanto di assumere determina a contrarre per l'affidamento del servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle Sale Operatorie con tecniche di *process mining*;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di assumere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati – la presente determina a contrarre per l'affidamento del servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle Sale Operatorie con tecniche di *process mining* (CIG 7775051F0B), per la durata di un anno e un valore stimato di € 36.000,00 (IVA esclusa);
- 2) di attivare conseguentemente procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A.;
- 3) di approvare lo schema di RdO, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), costituito dalle Condizioni particolari di contratto (Capitolato speciale di gara) e documenti correlati, indicante le caratteristiche tecniche del servizio, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali integrative delle "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" emanate da Consip S.p.A.;
- 4) di inviare la suddetta RdO a tutti gli operatori economici abilitati al MEPA per la categoria di riferimento;

Determinazione n. 89 in data 24/01/2019

- 5) di assumere la funzione di Responsabile del Procedimento per il contratto in parola ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, nonché del regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C., approvato con deliberazione n. 327 del 31/05/2017;
- 6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 89 in data 24/01/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PROCESSI DI PRONTO
SOCCORSO E GESTIONE DELLE SALE OPERATORIE CON TECNICHE DI
PROCESS MINING

Condizioni particolari di contratto

(Capitolato Speciale)

Procedura negoziata
attraverso Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A.

RdO (Richiesta di Offerta) n. 2154862

N. gara ANAC	Bando MePA	Categoria	CIG	Importo (IVA esclusa)	Contributo ANAC
7321634	Servizi	Servizi per <i>l'Information Communication Technology</i>	7775051F0B	€ 36 000.00	esente

Gara indetta con Determinazione dirigenziale n. xx del xx/xx/2019 del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

INDICE

Parte I – Disciplinare di gara	3
1 Premessa.....	3
2 Informazioni sulla procedura	3
2.1 Svolgimento della procedura	3
3 Documenti di gara	3
4 Chiarimenti	4
5 Comunicazioni	4
6 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	4
7 Durata dell'appalto	4
8 Requisiti generali.....	5
9 Modalità di presentazione dell'offerta	5
10 Soccorso istruttorio.....	5
11 Contenuto della busta "A" – Documentazione amministrativa	6
12 Contenuto della busta "C" – Offerta economica.....	7
13 Criterio di aggiudicazione	7
14 Verifica di anomalia delle offerte	7
15 Aggiudicazione dell'appalto	8
16 Obbligo di produzione documentale.....	8
17 Stipula del contratto.....	8
18 Condizioni particolari di esecuzione	9
19 Definizione delle controversie	9
20 Trattamento dei dati personali	9
Parte II – Capitolato tecnico.....	10
21 Finalità.....	10
22 Obiettivi.....	10
23 Dati di contesto	10
24 Descrizione del servizio	10
25 Tempi di espletamento del servizio	11
26 Tutela della privacy	11
27 Verifica di conformità, fatturazione e pagamento dei corrispettivi	11
28 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.....	12
29 Penali.....	14
30 Gestione delle controversie.....	14
31 Spese accessorie	14
Parte III – Riepilogo documenti di gara.....	15
32 Documentazione allegata	15
33 Documentazione richiesta per la partecipazione	15
34 Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria	15

Parte I – Disciplinare di gara

1 Premessa

A norma delle condizioni di cui al sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto sono integrate e/o modificate dalle condizioni particolari che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali relative al Bando “Servizi” del MEPA di Consip S.p.A.

2 Informazioni sulla procedura

Con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. xx del xx/xx/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle Sale Operatorie con tecniche di *process mining*.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con aggiudicazione all'offerente che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Ospedale “Degli Infermi”, sito in via dei Ponderanesi n. 2 a Ponderano (BI)

CIG 7775051F0B

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI.

2.1 Svolgimento della procedura

Laddove non diversamente specificato, la presente procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.A. secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate.

3 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Condizioni particolari di contratto (Allegato A), che contiene:
 - a. progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
 - b. condizioni capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - c. disciplinare di gara;
- 2) Modello Dichiarazioni varie (Allegato 1);
- 3) Patto di integrità in vigore presso l'ASL BI (Allegato 2);
- 4) Modello Dichiarazione flussi finanziari (Allegato 3);
- 5) Lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno (Allegato 4).

4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica *acquistinretepa*, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica *acquistinretepa*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante la piattaforma telematica *acquistinretepa*.

6 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da **un unico lotto** poiché la natura stessa delle prestazioni richiede che le medesime vengano svolte da un unico soggetto, dovendo assicurare uniformità di prestazioni, e corrisponde inoltre ad un criterio di economicità.

Tabella 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	analisi dei processi di Pronto Soccorso con tecniche di <i>process mining</i>	79411000-8	P	€ 18 000.00
2	analisi dei processi di Gestione delle Sale Operatorie con tecniche di <i>process mining</i>	79411000-8	P	€ 18 000.00
Importo totale a base di gara				€ 36 000.00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.00.

7 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 1 anno (12 mesi), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

8 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 2) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere inserita nella piattaforma *acquistinretepa* entro le ore 16:00 di xx/xx/2019.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

10 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11 Contenuto della busta "A" – Documentazione amministrativa

1. Allegato 1, con cui ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) (Allegato 2);
 - d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale n. 174 del 30/03/2017 reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Piano triennale 2017- 2019" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - e. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, le condizioni particolari di esecuzione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 18, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

- f. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC;
- g. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- h. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

12 Contenuto della busta “C” – Offerta economica

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica (fac-simile di sistema).

Si precisa che **il valore unitario delle due prestazioni di cui si compone il servizio dev’essere il medesimo.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

13 Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso** (art. 95 D.Lgs. 50/2016). A tal fine verrà preso in considerazione l’importo complessivo dell’offerta economica, al netto di IVA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino offerte di pari importo l’aggiudicatario verrà individuato mediante sorteggio in seduta aperta al pubblico.

14 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

15 Aggiudicazione dell'appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente (art. 95 D.Lgs. 50/2016)

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

16 Obbligo di produzione documentale

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante i seguenti documenti, sottoscritti ove necessario dal Legale Rappresentante:

- modulo anagrafica beneficiari iscritti C.C.I.A.A., qualora l'aggiudicatario non sia già fornitore dell'ASL BI;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 sui flussi finanziari (Allegato 3);
- lettera di nomina del responsabile del trattamento esterno (Allegato 4);
- documento descrittivo delle misure prestate in materia di protezione dei dati personali;
- ogni altro documento che la Stazione appaltante riterrà utile acquisire.

17 Stipula del contratto

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b, del Codice sarà stipulato senza applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

18 Condizioni particolari di esecuzione

La stazione appaltante, a suo insidacabile giudizio, **si riserva la facoltà di implementare il servizio in tempi differenti per i due ambiti previsti (Pronto Soccorso e sale operatorie) oppure di attivarlo per uno solo dei medesimi.**

19 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Parte II – Capitolato tecnico

21 Finalità

Il servizio richiesto è essenzialmente finalizzato ad evidenziare inefficienze ed individuare possibili azioni di miglioramento, tramite l'analisi dei comportamenti anomali e il confronto tra le varianti di processo, relativamente al Pronto Soccorso e alle sale operatorie.

22 Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti sono:

- descrizione del funzionamento dei processi in ambito di Pronto Soccorso e di utilizzo e gestione delle sale operatorie applicando tecniche di *process mining*;
- formazione del personale interno e trasferimento di conoscenza necessario per iniziare il percorso di creazione di competenze al fine di rendere autonomi i *Process Manager* dell'ASL BI nello svolgimento delle attività di analisi basate sulle tecniche di *process mining*;
- produzione di materiale comunicativo relativo ai risultati ottenuti al fine di veicolarlo sui principali canali di comunicazione esterni ed interni dell'ASL BI;
- supporto scientifico per l'organizzazione di un evento pubblico *ad hoc* in forma di congresso/convegno/*workshop*.

23 Dati di contesto

Pronto Soccorso

N. accessi annui: 50.000

Applicativi in uso: Babele (CSI-Piemonte)

Sale operatorie

N. sale operatorie: 13

Applicativi in uso: Ormaweb (Dedalus) per gestione sale operatorie, Babele (CSI-Piemonte) per prericoveri, OLIAMM (Engineering) per magazzino.

24 Descrizione del servizio

I percorsi di analisi e *data mining* dovranno indicativamente comprendere i seguenti principali passi:

- raccolta *log* dagli applicativi operanti presso i due servizi indicati in oggetto;
- *data cleaning*: pulizia, standardizzazione, anonimizzazione e formattazione dei *log*;
- analisi statistiche dei processi in oggetto con supporto visivo attraverso strumenti informatici dedicati e disponibili in rete con accesso ed utilizzo *free*;

- identificazione, in collaborazione con il personale dell'ASL BI, dei comportamenti anomali dei processi ed individuazione delle modalità di attuazione degli stessi negli ambiti organizzativi analizzati;
- rendicontazione dei risultati ottenuti con individuazione di proposte di efficientamento/miglioramento condivise con gli operatori dell'ASL BI.

Si considerano inoltre incluse nella prestazione principale:

- formazione del personale: la formazione deve consentire al personale formato (n. 3 operatori stimati) di procedere autonomamente ad analogo studio;
- produzione di materiale comunicativo: presentazione del lavoro su supporti digitali (ad es. Powerpoint); supporto all'Ufficio Stampa per la stesura di comunicati stampa; supporto all'Ufficio *Operations management* per la produzione di un articolo descrittivo delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

25 Tempi di espletamento del servizio

L'analisi dovrà essere conclusa **entro 6 mesi** dalla richiesta di attivazione del servizio per l'ambito di volta in volta considerato (Pronto Soccorso e sale operatorie).

26 Tutela della privacy

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e al D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, il Fornitore dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

L'ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente servizio, ricorre al Fornitore quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto è di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, alla "Lettera di nomina del responsabile del trattamento esterno" (Allegato 4) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

27 Verifica di conformità, fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a carico dell'ASL BI al completamento dell'analisi di ogni singolo ambito (Pronto Soccorso, sale operatorie). Ogni fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto delle attività espletate, secondo le modalità che saranno concordate.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, secondo le indicazioni dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati (Allegato 3), ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, per attestare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

È facoltà del RUP effettuare controlli a campione in corso di esecuzione contrattuale.

28 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata del servizio;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;

- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- subappalto e cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione della fornitura.

L'ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- situazioni indicate nel Patto di integrità (Allegato 2);
- mancato rispetto dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010 nelle transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura;
- modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

L'ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dall'ASL BI rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta.

È fatta salva per l'ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.

29 Penali

L'ASL BI, a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità dello stesso alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in ogni caso di verificata violazione di tali norme:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di conclusione del servizio richiesto (v. art. 25) per fatto dell'aggiudicatario: € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario: fino al 10% dell'importo del servizio aggiudicato, al netto di IVA.

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

È fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da eventuali crediti della Ditta.

30 Gestione delle controversie

Le controversie insorte tra l'ASL BI e l'aggiudicatario sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

31 Spese accessorie

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Parte III – Riepilogo documenti di gara

32 Documentazione allegata

Allegato A Condizioni particolari di contratto *(il presente documento)*

33 Documentazione richiesta per la partecipazione

Allegato 1 Dichiarazioni varie

Allegato 2 Patto di integrità

34 Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria

Allegato 3 Dichiarazione flussi finanziari

Allegato 4 Lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno

Allegato_01_Dichiarazioni_varie

Dichiarazione

ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000

Il Sottoscritto
nato a il.....
nella sua qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
con sede legale in CAP via n°
codice fiscale P.ta IVA

- consapevole degli artt. 2598, 2599 e 2600 del Codice Civile sugli “atti di concorrenza sleale, sanzioni e risarcimento del danno”;
- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà dall’affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
- che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità in vigore presso l’A.S.L. BI, Allegato 2 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Direttore Generale n. 174 del 30/03/2017 reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Piano triennale 2017- 2019” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Pagina 1 di 2

- di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, le condizioni particolari di esecuzione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 18 delle Condizioni particolari di contratto (Allegato A), nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- di comunicare i seguenti dati: domicilio fiscale;
codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC
- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti":

- di AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- di NON AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da **SEGRETO TECNICO/COMMERCIALE ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice nelle seguenti parti:**

- documentazione tecnica: (volume/dossier)

.....

- scheda tecnica:

.....

- planimetrie/disegni tecnici/depliant:

.....

- altro:

.....

IN QUANTO: *(indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale)*

.....

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: *(allegare eventuale documentazione a comprova della asserita segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività.....)*

.....

.....

.....

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Allegato_02_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE

Per la ditta

Per l'ASL BI

Allegato_03_Dichiarazione_flussi_finanziari
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto
 nato a il.....
 nella sua qualità di
 autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società
 con sede legale in CAP via n°
 codice fiscale P.ta IVA
 domicilio fiscale:
 Indirizzo Città Prov.
 Tel Fax
 E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti).....

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

 Accredito su c/c postale dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

 Accredito su c/c bancario dedicato

2 car	2 car.	1 car	5 caratteri	5 caratteri	12 caratteri
PAESE	CHECK	CIN	ABI	CAB	N°CONTO

Intestato a: con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

- Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.



A.S.L. BI
Azienda Sanitaria Locale
di Biella



Allegato_04_Nomina_resp_esterno

S.O.C. Direzione Medica Ospedale
Direttore f.f: Dott. Francesco D'Aloia
Ospedale degli Infermi
Tel. 015-15153413 / 3414 – Fax. 015-15156506
segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545
www.aslbi.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento definisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Direttore Generale / Legale rappresentante *pro tempore*

ricorre, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del



Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, con contratto od altro atto giuridico che abbia la forma scritta, per lo svolgimento dei compiti previsti dal servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle sale operatorie con tecniche di *process mining* e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di trattamento dei dati informatici.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono qui di seguito esplicitati:

Ambito e natura del trattamento	Finalità trattamento	Durata	Dati personali	Categorie di interessati
Analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle sale operatorie con tecniche di <i>process mining</i>	<ul style="list-style-type: none">evidenziare inefficienze ed individuare possibili azioni di miglioramento tramite l'analisi dei comportamenti anomali e il confronto tra le varianti di processo	1 anno	Dati contenuti nelle banche dati da analizzare, le quali contengono: generalità degli utenti e relativi dati sanitari; generalità dei dipendenti e relative informazioni di operatività	Utenti / Dipendenti coinvolti nei processi considerati

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti



secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei



dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante l'impiego delle misure più opportune, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

Il Responsabile del Trattamento dovrà garantire alla specifica categoria di interessati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme che disciplinano il trattamento dei dati informatici.



Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



**REGIONE
PIEMONTE**

senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in materia di trattamento di dati informatici.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento (.....)

Data

Il Responsabile del trattamento